



SENTENZA N. 285/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di interpretazione del titolo giudiziale iscritto al n. **73866** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 16.03.2023 dal Sig. (omissis) (omissis) ed elettivamente domiciliato al Corso G. Garibaldi, n. 388, presso lo studio dell'Avv. Carmela Perna (C.F: PRNCMLS7L63F839A), dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso. L'Avv. Carmela Perna dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è: carmelaperna@avvocatinapoli.legalmail.it, mentre il numero di fax è: 081/404750;

nei confronti di

INPS, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21;

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Napoli, Via A. De Gasperi, n. 55;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 14.05.2024, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig.(omissis) esponeva che, dal mese di gennaio 1994, era titolare di pensione di vecchiaia categoria FS, n. 00444816.

Con ricorso a questa sezione giurisdizionale del 16.07.2020 (RG n. 71190), conveniva in giudizio l'INPS e, sulla premessa di aver lavorato alle dipendenze dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, presso gli impianti lavorativi dell'Officina Grandi Riparazioni Santa Maria La Bruna di Torre del Greco (NA) con mansioni di operaio qualificato addetto alla manutenzione, al montaggio e smontaggio di vetture, nonché alla bonifica delle vetture dall'amianto, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto alla rivalutazione dell'intera anzianità contributiva secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 257/1992.

A tale scopo dichiarava di aver inoltrato, in data 13.10.1993, una prima domanda alle Ferrovie dello Stato Spa affinché l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto venisse moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5.

Non avendo ottenuto riscontro a tale richiesta, in data 30.05.2005 inviava domanda all'INAIL affinché certificasse di essere stato esposto all'amianto a causa dell'attività svolta in favore dell'azienda delle Ferrovie dello Stato e, non avendo ricevuto risposte esaustive, reiterava la propria richiesta in data 28.06.2011 e poi il 19.01.2012;

senza, però, ottenere risposta.

Infine, in data 27.09.2017, inviava presso la sede INPS di Napoli domanda per l'ottenimento dei benefici della rivalutazione dell'1,5% delle settimane di contribuzione relative al periodo di esposizione all'amianto e, non avendo ottenuto riscontro dall'ente previdenziale, esaurito l'*iter* amministrativo, in data 16.07.2020, notificava all'INPS ricorso a questa sezione, con il quale chiedeva, accertata l'esposizione al rischio amianto per un periodo superiore ai dieci anni, il riconoscimento della rivalutazione contributiva e la ricostituzione della pensione di cui era titolare, con la conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle differenze pensionistiche dalla data di maturazione del diritto, e dunque dal collocamento a riposo.

1.2. Questa sezione, con sentenza n. 581/2022, accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto del ricorrente al beneficio della rivalutazione dell'1,25% delle settimane di contribuzione ai fini pensionistici, relative al periodo di esposizione all'amianto, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze derivanti dalla ricostruzione della detta pensione dalla data di maturazione del diritto, con aggiunta della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.

1.3. L'INPS, in esecuzione del predetto provvedimento, rivalutata l'anzianità contributiva del ricorrente, ricalcolava la pensione sulla base della diversa anzianità contributiva e, nel mese di settembre 2022, liquidava al ricorrente la somma, al lordo della ritenuta fiscale, di euro 10.552,61 a titolo di arretrati, a far data dall'1.10.2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

1.4. Con il presente ricorso, attivato ai fini dell'interpretazione ex art. 211 c.g.c. della sentenza n. 581/2022 di questa sezione, il Sig.(omissis) affermava che era palese che, nel liquidare gli arretrati, l'INPS avesse applicato la prescrizione quinquennale facendola decorrere dalla data della domanda amministrativa del 27.09.2017.

Il ricorrente riteneva invece che la liquidazione operata dall'INPS non fosse corretta in quanto non conforme con quanto statuito con la sentenza n. 581/2022, ove si era dichiarato il diritto del ricorrente alla ricostruzione della pensione di cui lo stesso era titolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze, derivanti dalla ricostruzione della detta pensione, dalla data di maturazione del diritto, dovendosi interpretare tale indicazione come data di maturazione del diritto alla pensione.

Il ricorrente ricordava che la sezione aveva respinto le eccezioni di prescrizione formulate dall'INPS perché intempestive rispetto al termine decadenziale previsto dall'art. 156, commi 2 e 3, c.g.c, e che la sentenza n. 581/2022, di cui si chiedeva l'esatta esecuzione, non era stata gravata di appello.

Ai fini di un'esatta esecuzione della sentenza in oggetto, al ricorrente dovrebbero essere quindi liquidati gli arretrati sviluppati a seguito della rivalutazione dell'anzianità contributiva dalla data di maturazione del diritto alla pensione n. 00444816, categoria FS, e quindi dal 30.12.1993.

In data 4.11.2022, il ricorrente, avverso la liquidazione dell'INPS,

proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, senza esito.

Concludeva, quindi, chiedendo di condannare l'INPS al pagamento

dei maggiori ratei di pensione via via maturati per l'arco temporale

dall'1.01.1994 al 30.09.2012 in virtù del beneficio riconosciutogli dalla

sentenza n. 581/2022, oltre alla maggior somma tra interessi e

rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun rateo

sino al giorno dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e con

attribuzione al procuratore anticipatario.

2. L'INPS, di cui non risulta documentata l'intimazione, non si è

costituito in giudizio.

3. All'udienza del 14.05.2024, nessuno è comparso.

Sulla base di tali presupposti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Innanzitutto occorre rilevare che nel presente giudizio non era instaurato il contraddittorio.

Ciò posto, in mancanza della notifica, ed in particolare della volontà di

notifica, si rileva che in tema di giudizi di interpretazione del titolo

giudiziale, cui si applica, per espresso disposto normativo la disciplina

dei giudizi ad istanza di parte, viene in considerazione quanto previsto

dall'art. 174 cgc, che detta sul punto una disciplina sostanzialmente

sovrapponibile a quella dei giudizi pensionistici.

In particolare, il comma 1 del predetto articolo 174 c.g.c. prevede che

“Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere

notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto

impugnato e alla procura regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni

dalla comunicazione del decreto. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza". Il successivo comma 4 dispone, poi, che "Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullità della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza."

Il comma 6 prevede, infine, che "Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111"; quest'ultimo, a sua volta, al comma 4 dispone che "L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza".

Orbene, se si considera che la mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notificazione e il mancato assolvimento dell'onere di notificazione sono accomunati dal fatto che, in entrambe le fattispecie, la controparte, sostanzialmente, non viene chiamata in giudizio per scelta del ricorrente, appare evidente che il comma 6 è applicabile per analogia anche a quest'ultimo caso, qui ricorrente, con la conseguenza che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo (sez. Friuli Venezia Giulia n. 30/2020; sez. Sicilia n. 922/2019). Disposizioni accomunate anche dal fatto che in entrambi i casi la notifica non risulta nulla, ma inesistente, ovvero non effettuata per volontà della parte.

2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che l'ente previdenziale non è stato chiamato in giudizio.

Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73866

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara
l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2024.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 27.05.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)